

ALLEGATO AL VERBALE DI CONSEGNA
- 9 APR 2021
AL N. 1068
FIRMATO IL GIORNO
IL FUNZIONARIO DELEGATO

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

"PAVIA NUOTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

ART. 01 - DENOMINAZIONE E SEDE

1) È costituita l'Associazione Sportiva non riconosciuta, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice

Civile, denominata "PAVIA NUOTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".

2) L'associazione ha sede legale in Pavia, C.so Strada Nuova n. 07/D. La sede legale dell'associazione

potrà essere trasferita in qualsiasi luogo del Comune di Pavia senza dover ricorrere alla modificazione

dello statuto associativo.

3) L'associazione potrà istituire delle sedi secondarie e sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più op-

portuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ART. 02 - SCOPI

1) L'associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro, la

quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità ed ugua-

glianza della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e di

gratuità delle cariche associative ed ha per scopo:

- la promozione, la diffusione, il coordinamento, la preparazione, l'assistenza e la pratica, compreso lo

scopo formativo e didattico del nuoto e delle specialità sportive dilettantistiche disciplinate e organizzate

da una o più Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva dal CONI e ove ne ricorrano

i presupposti dal CIP, cui questa associazione intende affiliarsi;

- svolgere attività didattica e formativa per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgi-

mento delle pratiche sportive, in tutte le sue forme, anche se non riconosciute dal CONI, inclusa la cultura

dello sport in generale, creando, altresì momenti di ritrovo e di aggregazione per favorire anche la parte-

cipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa, comprese tutte le attività di interesse generale

consentite dalla legge ai soggetti senza fini di lucro;

- Promuovere attività didattiche formative per l'avvio, l'aggiornamento, il perfezionamento, la

preparazione e l'assistenza nelle attività sportive per i soggetti diversamente abili ed in particolare per i ragazzi con "bisogni speciali";

- la promozione e lo sviluppo degli sport per le persone diversamente abili, gestire ed organizzare manifestazioni sportive per i soggetti svantaggiati in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione, disciplinate dal Comitato Italiano Paralimpico;

- l'acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle specialità sportive dilettantistiche disciplinate da un Comitato, da una Federazione Sportiva Nazionale o da Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;

- l'organizzazione e la partecipazione a gare, campionati ed in generale all'attività sportiva dilettantistica dei Comitati, Federazioni o Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi, nonché l'attuazione di attività anche di carattere educativo, ricreativo e culturale correlate allo scopo sociale;

- indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi, centri estivi e ritiri;

- operare con propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme Regionali, Nazionali e Comunitarie vigenti.

L'Associazione, inoltre mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annessa area di verde pubblico attrezzato, collaborare per lo svolgimento di, manifestazioni e iniziative sportive e attività in convenzione anche a favore di persone diversamente abili o per riabilitazione motoria, allestire o gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri associati.

- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero degli associati;

- accedere, ove sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, accettare sponsorizzazioni e sempre al fine di raggiungere gli scopi sociali esercitare, in via

4) Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali, l'associazione potrà istituire al proprio interno sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento interno ed affiliarsi a più federazioni o Enti di promozione sportiva.

5) Con l'affiliazione ad una o più federazioni sportive o Enti di promozione sportiva, l'associazione si impegna a richiedere l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI entro i previsti termini di decadenza per il riconoscimento ai fini sportivi del CONI.

ART. 03 - FUNZIONAMENTO

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività e delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione che mettono a disposizione il proprio tempo in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ma esclusivamente con finalità amatoriali, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità, premi e compensi occasionali.

Nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

ART. 04 - DURATA

La durata dell'associazione è indeterminata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 05 - PATRIMONIO ED ENTRATE

1) Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2) Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori.

3) Per il conseguimento dei propri fini, l'associazione dispone delle seguenti risorse:

a) versamenti effettuati dai soci fondatori, e da quelli effettuati da tutti coloro che successivamente vi aderiscono;

b) quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dagli associati;

c) redditi derivanti dal suo patrimonio;

d) introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni sportive e culturali; dai contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi.

L'associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi, di contratti aventi natura commerciale connessi all'attività istituzionale.

ART. 06 - QUOTA ASSOCIATIVA

01) Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da versare all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire alla stessa, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'associazione in conformità con i fini istituzionali.

L'adesione all'associazione non comporta obbligo di ulteriori esborsi rispetto le quote di cui al punto precedente, è comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

02) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi richiesta di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione.

03) Le quote associative e gli eventuali contributi non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi.

ART. 07 - ASSOCIATI - TESSERATI

01) Possono essere associati dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere

temporanea.

02) L'ammissione all'associazione è deliberata a discrezione dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'aspirante associato. Le domande di ammissione ad associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà o dal tutore legale. Il genitore/tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

03) Tutti gli associati hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Per l'esercizio del diritto di voto si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile (conflitto di interessi);
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'associazione.

Gli associati minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato all'art. 10 comma 7 del presente Statuto.

04) L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

05) Gli aspiranti associati debbono altresì essere in possesso di indiscusse qualità morali e di rispettabilità.

06) Ogni associato per consapevole accettazione assume l'obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e federali e si impegna:

- a) ad osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport;
- b) a partecipare all'attività ed alle manifestazioni sociali;
- c) a contribuire alle necessità economiche sociali;
- d) a corrispondere la quota associativa nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- e) a non adire altre Autorità che non siano quelle sociali o federali per la risoluzione di controversie di

qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito dell'associazione sportiva.

07) in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro sessanta giorni dalla presentazione, si intende che essa è stata respinta; in caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne il motivo. L'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva la prima assemblea ordinaria.

08) A carico degli associati che vengano meno ai doveri verso l'associazione ed a una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari: l'ammonizione; la sospensione; la radiazione. Le sanzioni disciplinari sono adottate dal Consiglio Direttivo.

09) I tesserati sono le persone fisiche che sono tesserate alla federazione o all'ente di promozione sportiva. L'Associazione, con la affiliazione alla federazione o all'ente di promozione sportiva, deve garantire ai tesserati della Federazione quanto necessario per l'esercizio dello Sport con le stesse modalità previste per i propri associati. Il tesserato acquisisce il solo diritto a partecipare all'attività sportive, e non ha diritto a partecipare alle assemblee, non ha diritto al voto, non può eleggere il Consiglio Direttivo e non può farvi parte, e non ha l'obbligo di pagare la quota associativa ma in ogni caso è obbligato a rispettare i regolamenti eventualmente esistenti. In difetto dell'osservanza dei regolamenti dell'associazione, gli si potrà negare l'accesso agli impianti o alle attività.

ART. 08 - DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

Gli associati cessano di appartenere all'associazione: per recesso, per decadenza, per esclusione, per scioglimento dell'Associazione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo, ed ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno due mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale. Il mancato versamento delle quote associative come pure il mancato espletamento delle attività per la quale è stato ammesso, comporta l'avvio delle procedure per la decadenza dell'associato. Il Consiglio direttivo con delibera con

voto nominale potrà richiedere anche le quote associative non versate in anni precedenti e nel contempo

mettere in mora l'associato concedendo ulteriori 60 giorni per il versamento di quanto dovuto. L'asso-

ciato avrà 30 giorni di tempo per far ricorso contro la delibera all'assemblea degli Associati. In caso di

mancato ricorso nei termini previsti l'associato cesserà di appartenere all'Associazione. Inoltre la cessa-

zione potrà avvenire per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio

Direttivo (metà più uno dei partecipanti con diritto di voto), quando l'associato sia incorso in inadem-

pienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi

motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. È facoltà del Consiglio Di-

rettivo di convocare l'associato per ascoltare le sue motivazioni. L'associato radiato con delibera del

Consiglio Direttivo non potrà essere più ammesso. L'associato avrà 30 giorni di tempo per far ricorso

contro la delibera all'Assemblea degli Associati. Gli associati comunque decaduti non possono richie-

dere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa. Il decesso del

socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Gli associati cessati sono tenuti a restituire tutto il materiale eventualmente in loro possesso di proprietà

dell'associazione.

ART. 09 - ORGANI

Sono organi dell'associazione: a. L'assemblea degli associati; b. Il Presidente; c. Il Consiglio Direttivo.

ART. 10 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1) L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del Giorno in occasione della sua convocazione.

2) L'assemblea è composta dal Presidente, dai membri del Consiglio Direttivo e dagli associati in regola con la quota associativa.

3) L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

Essa inoltre:

a) provvede alla nomina degli organi direttivi dell'associazione;

b) delinea gli indirizzi generali dello svolgimento dell'attività associativa;

c) delibera sulle modifiche al presente statuto;

d) delibera sulla eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;

e) delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge;

04) l'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente.

05) L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da tanti associati che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto di voto, e in regola con i versamenti delle quote associative.

06) La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante affissione ben visibile nella sede dell'associazione e nei locali in cui vengono svolte le attività associative e contestuale comunicazione agli associati a mezzo di posta ordinaria, e-mail, fax,

sms o messaggistica istantanea. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. In casi particolari l'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno.

Inoltre per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possono essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

07) Possono intervenire all'assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti gli Associati maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto personale con esclusione delle deleghe. Gli associati minorenni hanno diritto di ricevere la convocazione dell'assemblea e di potervi partecipare, ma non hanno diritto né di voto né di elettorato attivo e passivo, fatto salvo eventuali mutamenti normativi. Non possono partecipare all'assemblea coloro i quali siano colpiti da sanzioni in corso di esecuzione.

08) Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

09) Per le elezioni del Consiglio Direttivo è necessaria la maggioranza relativa. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio. Le deliberazioni dell'assemblea, raccolte nell'apposito libro, devono restare depositate presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura previa richiesta scritta.

10) La commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione della candidatura alle cariche sociali e le regole della votazione.

11) Sono eleggibili alle cariche sociali i soli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle

quote associative e che siano in possesso dei requisiti previsti dallo statuto federale, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti dolosi, che non abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte dal CONI o dal CIP o da una federazione sportiva, e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

12) all'assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio sociale trascorso;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- delineare gli indirizzi generali dello svolgimento dell'attività associativa;
- eleggere e/o ratificare l'operato del CD in merito ai sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dello statuto alla sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- nominare il liquidatore;
- deliberare su atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dello statuto alla sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto

all'ordine del giorno.

13) L'assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra gli associati un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ogni associato ha diritto ad un voto personale con esclusione delle deleghe. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

14) L'assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante.

15) L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione sarà validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino la maggioranza degli aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sia in prima che in seconda convocazione ogni socio ha diritto ad un voto personale con esclusione delle deleghe. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

01) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri scelti fra gli associati. Un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario e dai Consiglieri.

I componenti rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili.

Il Presidente dell'assemblea degli associati, convocherà entro quindici giorni dalle elezioni i componenti del Consiglio Direttivo eletti. Il Consiglio Direttivo dovrà eleggere a maggioranza relativa in seno a sé stesso il Presidente, un Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione. La figura del

Segretario può essere accorpata a quella del Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea degli associati; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di uno o più componenti, comunque in numero inferiore alla maggioranza dei componenti eletti, il Consiglio Direttivo, coopta il primo dei non eletti e in subordine, può optare, sempre tramite cooptazione e con deliberazione, per l'elezione al posto vacante di Consigliere scegliendo tra uno degli associati, con ratifica alla prima assemblea utile, oppure il Consiglio potrà proseguire carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

In caso di dimissioni del Presidente durante il quadriennio di nomina, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere entro trenta giorni dalle dimissioni, tra i membri eletti del Consiglio stesso. Il nuovo Presidente durerà in carica fino al completamento del quadriennio.

Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione Sportiva dilettantistica a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

02) È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. La carica di consigliere è gratuita, salvo rimborsi per le eventuali spese sostenute.

03) Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione delle materie riservate all'assemblea degli associati, delibera sulle domande di ammissione o recesso degli associati, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, amministra il patrimonio sociale, stipula tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale, può deliberare l'acquisizione di altre società sportive, redige il rendiconto economico finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea, delibera sull'ammontare della quota associativa annuale e su eventuali quote straordinarie e specifiche, delibera le sanzioni disciplinari a carico degli associati

	inadempienti può adottare provvedimenti di radiazione verso gli associati qualora si rendessero necessari,	
	può nominare commissioni e commissari, istituire sezioni e conferire incarichi per il perseguimento dei	
	fini sociali e si riserva la facoltà di nominare, tra gli associati esterni al Consiglio, dei delegati allo svol-	
	gimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso, redige i regola-	
	menti che disciplinano lo svolgimento dell'attività associativa, e ha la facoltà di stabilire sedi decentrate	
	dell'associazione sia sul territorio nazionale sia in ambito comunitario che estero.	
	04) Il Consiglio Direttivo decide inoltre in merito all'eventuale assunzione di dipendenti, determinandone	
	la retribuzione, in osservanza dei contratti di lavoro vigenti; può acquistare ed alienare beni mobili; pro-	
	muovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative; può accettare eredità e legati; può determinare	
	l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione; può sot-	
	toporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli asso-	
	ciati e le modifiche dello Statuto; delibera su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espres-	
	samente demandata all'assemblea o ad altri organi.	
	05) Il Consiglio Direttivo ratifica o respinge i provvedimenti di sua competenza emanati dal Presidente	
	in caso eccezionale o di urgenza. Inoltre può decidere di depositare i fondi occorrenti presso uno o più	
	istituti di credito, con criteri di massima trasparenza. I prelevamenti e le movimentazioni bancarie sono	
	effettuati dal Presidente o da un suo delegato.	
	06) Il Consiglio Direttivo può, con voto unanime, spostare la sede sociale nell'ambito dello stesso Co-	
	mune.	
	07) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, oppure su richiesta motivata	
	della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria. Ogni membro del Consiglio Direttivo	
	dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima e solo in caso di urgenza potrà essere convocato	
	nelle ventiquattrore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera, spedita o consegnata	
	a mano, a mezzo fax, posta elettronica, telegramma o messagistica istantanea.	
	08) Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le delibere	
	Pag. 14 a 20	

sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto

compatibile (conflitto di interessi). In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

09) Le riunioni del Consiglio direttivo possono tenersi in qualunque luogo sia ritenuto opportuno di volta in volta dai suoi componenti. Le riunioni possono svolgersi anche in audio o videoconferenza. Il sistema di audio o videoconferenza deve comunque permettere di identificare i partecipanti, e consentire il regolare svolgimento della riunione, delle discussioni e delle votazioni.

10) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti, o nel caso di mancata nomina del Presidente. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano come associato, dovrà convocare senza indugio l'assemblea generale degli associati per far constatare le dimissioni dell'organo sociale e procedere a nuove elezioni.

11) Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

01) Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati.

02) Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo salvo sottoporre a ratifica le decisioni al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, e comunque non oltre 60 giorni dalla emissione dei provvedimenti.

03) Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza allo Statuto e ai Regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ritiene la necessità.

04) Il Presidente cura la predisposizione del rendiconto economico finanziario e del bilancio preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo, e dell'assemblea, corredandolo di idonee relazioni. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 13 - IL VICEPRESIDENTE

Il Consigliere Vicepresidente collabora con il Presidente nelle attività associative, ha gli stessi poteri del Presidente in caso di suo impedimento o assenza ed agisce su sua delega.

ART. 14 - IL TESORIERE

Il Consigliere Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

ART. 15 - SEGRETARIO

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza e gestisce i rapporti con le federazioni, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a

rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

ART. 16 – ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sportive, solidaristiche dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 17 – REVISORI LEGALI

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 18 - RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti

dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alle federazioni competenti, ove richiesto.

ART. 19 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'associazione tiene il libro dei verbali dell'assemblea degli associati, il libro verbali del Consiglio Direttivo, il libro degli associati e nel caso sia istituito l'organo di controllo il libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto dallo stesso Organo.

ART. 20 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO E BILANCIO PREVENTIVO

01) L'esercizio sociale ha durata di un anno, con inizio il primo ottobre e termine il trenta settembre.

02) Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare che deve avvenire entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico finanziaria dell'associazione. Lo stesso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

03) Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 21 - AVANZI DI GESTIONE

01) All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, durante la vita dell'associazione stessa.

02) L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per finanziare l'attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse. ✓

ART. 22 - PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai rendiconti economico finanziari. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione previa richiesta scritta.

ART. 23 - SCIOGLIMENTO

1) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale degli associati soci, convocata in seduta straordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo.

2) La richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno i $\frac{1}{4}$ degli associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

3) L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

4) La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive o di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Gli associati si impegnano a rispettare lo statuto ed eventuali regolamenti societari, oltre allo Statuto o della Federazione di appartenenza, del Comitato o dell'ente di promozione sportiva, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nonché le norme del CONI. Gli associati inoltre si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l'associazione e fra loro, per motivi dipendenti dalla vita sociale. Tutte le controversie sono sottoposte ad un collegio arbitrale, costituito da tre

componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, indicato dai primi due. In mancanza di intesa sul nominativo del Presidente questi viene designato dal Presidente del Comitato Provinciale di appartenenza. Agli arbitri che svolgono le funzioni di Collegio Arbitrale irrituale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, comunque, per il socio inadempiente la sanzione della radiazione dell'associazione. Gli associati, con l'accettazione dello statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.

ART.25 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico e sportivo, per quanto eventualmente non chiarito nei punti precedenti dello Statuto, si rendono comunque applicabili le normative previste dall'art. 148 comma 8 del DPR N. 917 del 22.12.1986 dell'art. 4 comma 7 del DPR n. 633 del 26.10.1972 e dall'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modifiche.

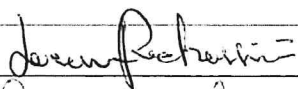
Il presente Statuto approvato dalla Associazione, come da normativa vigente, viene sottoposto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate come allegato A al verbale dell'assemblea degli associati.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea degli Associati.

Pavia, 12.03.2021

Il Presidente Lorenzo Pedrazzini

firma



Il Segretario Maurilio Malinverno

firma

